

Bruxelles, 3 ottobre 2025
(OR. en)

11651/25

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0199(NLE)**

**FISC 178
ECOFIN 1008
CH 40**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione del protocollo di modifica dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale

DECISIONE (UE) 2025/... DEL CONSIGLIO

del ...

**relativa alla conclusione del protocollo di modifica dell'accordo
tra l'Unione europea
e la Confederazione svizzera
sullo scambio automatico di informazioni finanziarie
per migliorare l'adempimento fiscale internazionale**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 113 e 115, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

¹ Parere del ... (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale² ("accordo") ha rafforzato l'assistenza reciproca in materia fiscale tra le parti contraenti e ha migliorato l'adempimento fiscale internazionale.
- (2) Importanti modifiche allo standard comune di comunicazione di informazioni (*Common Reporting Standard* – CRS) dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici sono state approvate a livello internazionale il 26 agosto 2022 e sono state integrate nel diritto dell'Unione mediante la direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio³, che ha modificato la direttiva 2011/16/UE del Consiglio⁴.
- (3) L'accordo deve pertanto essere modificato per garantire che lo scambio automatico di informazioni finanziarie fra gli Stati membri dell'UE e la Confederazione svizzera sia allineato al CRS aggiornato e continui a svolgersi a norma di quest'ultimo a decorrere dalla data del 1° gennaio 2026. L'accordo deve inoltre essere modificato allo scopo di fornire agli Stati membri nuove disposizioni in materia di assistenza reciproca per il recupero dei crediti d'imposta sul valore aggiunto.

² GU L 385 del 29.12.2004, pag. 30,
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_international/2004/911/oj.

³ Direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio, del 17 ottobre 2023, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (GU L, 2023/2226, 24.10.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2226/oj>).

⁴ Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2011/16/oj>).

- (4) Il testo del protocollo di modifica dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale ("protocollo di modifica"), che è il risultato dei negoziati, tiene debitamente conto delle direttive di negoziato emanate dal Consiglio.
- (5) In conformità della decisione (UE) 2025/... del Consiglio⁵⁺, il protocollo di modifica è stato firmato il ... [*data della firma*], con riserva della sua conclusione in una data successiva.
- (6) È opportuno approvare, a nome dell'Unione, il protocollo di modifica.
- (7) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato.

⁵ Decisione (UE) 2025/... del Consiglio, del ..., relativa alla firma, a nome dell'Unione, e applicazione provvisoria del protocollo di modifica dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale (GU L, ..., ELI: ...).

⁺ GU: inserire il numero di riferimento della decisione di cui al documento ST 11648/25 e completare la corrispondente nota a piè di pagina.

⁶ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).

- (8) La decisione 2000/518/CE della Commissione⁷ afferma che, per tutte le attività che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁸, si considera che la Svizzera offra un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione. La relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 15 gennaio 2024, sul primo riesame del funzionamento delle decisioni di adeguatezza adottate a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE, conferma che la Svizzera continua a fornire un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

⁷ Decisione 2000/518/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, riguardante l'adeguatezza della protezione dei dati personali in Svizzera a norma della direttiva 95/46/CE (GU L 215 del 25.8.2000, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2000/518/oj>).

⁸ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1995/46/oj>).

Articolo 1

Il protocollo di modifica dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale è approvato a nome dell'Unione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione⁹.

Fatto a ..., ...

Per il Consiglio

Il presidente

⁹ La data di entrata in vigore del protocollo di modifica sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.